

GR_GERICHTE SBK 2025 32 vom 4. November 2025

GR Gerichte, 2025-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SBK_2025_32

FR: GR_GERICHTE SBK 2025 32 du 4 novembre 2025

IT: GR_GERICHTE SBK 2025 32 del 4 novembre 2025

Regeste

comminatoria di fallimento | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni al Tribunale d'appello (art. 13 cpv. 1 della Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LAdLEF; CSC 220.000]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione e fallimenti. Esso dev'essere presentato entro 10 giorni dalla presa di conoscenza del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Il ricorso può essere proposto, in particolare, contro la comminatoria di fallimento (WOHL, in: Hunkeler [edit.], Kurzkommentar SchKG Schuldbetreibungs- und

E. 3

Nella fattispecie risulta che con decisione del 26 marzo 2025, comunicata senza motivazione scritta il 27 marzo 2025, il Tribunale regionale ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo n. B._____ limitatamente all'importo di CHF 1'115.52, oltre interessi (act. UEF 8). Successivamente, con scritto datato 31 marzo 2025, il creditore ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione per l'importo di CHF 451.52 (act. UEF 7). A tale stadio della procedura – considerato come le decisioni di rigetto dell'opposizione sono immediatamente esecutive, anche se notificate col solo dispositivo (art. 336 cpv. 3 CPC; Messaggio del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2020 2481) – nulla impediva all'UEF di emanare la relativa comminatoria (art. 88 cpv. 2 e 159 LEF), la debitrice essendo soggetta all'esecuzione in via di fallimento. Tuttavia in concreto la comminatoria di fallimento, oltre al credito di CHF 1'115.52, riporta anche l'importo di CHF 676.00 (act. UEF 8). Ora, per quanto riguarda la somma di CHF 676.00 non sussiste alcuna

E. 4

Il ricorso del 7 maggio 2025 deve quindi essere accolto, la comminatoria di fallimento n. B._____ del 30 aprile 2025 annullata e gli atti rinviati all'UEF per nuova decisione.

E. 5

Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).

E. 6

La presente decisione è emanata a giudice unico (artt. 38 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000] e 16 cpv. 6 dell'Ordinanza concernente l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello [OOGTA; CSC 173.010]).

5 / 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la comminatoria di fallimento n. B._____ del 30 aprile 2025 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazione a:]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.